



## Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI  
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0052457 / 2015

Atto N. 2122

**OGGETTO: ECO ERIDANIA S.P.A. - IMPIANTO SITO IN VIA PIAN MASINO, 83 - ARENZANO (GE) IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E DI STERILIZZAZIONE RIFIUTI SANITARI - D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.I. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 7363 DEL 20.12.2011.**

In data 15/06/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8/1/2014, prot. n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3.12.2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D.Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 102/2014 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

Vista la D.G.R. n. 85 del 04.02.2011 con la quale la Regione Liguria ha escluso dalla procedura di VIA l'installazione dell'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a condizione che non comportasse un

Procedimento n. 721 Anno 2015

incremento delle quantità di rifiuti per le quali l'Azienda era già autorizzata allo stoccaggio da parte della Provincia di Genova, e che fosse estesa la certificazione ISO 14001 a tutte le attività svolte ai civici n.103 e n.105 e alla sterilizzazione al civ. n.83 di via Pian Masino, Arenzano;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 7363 del 20.12.2011 con il quale è stata rilasciata alla Eco Eridania S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di sterilizzazione rifiuti sanitari sito in Arenzano, via Pian Masino, 83;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 826 del 19.02.2013 con il quale è stato aggiornato e modificato il Provvedimento Dirigenziale n. 7363 del 20.12.2011 con lo scorporo di alcuni rifiuti migrati in autorizzazione ordinaria sul civico n. 103-105 di via Pian Masino (P.D. n. 220/2007 e s.m.i.) lasciando in A.I.A. solamente la gestione e il trattamento di rifiuti sanitari (sterilizzatore con annesse utilità impiantistiche) e la possibilità di effettuare, oltre allo stoccaggio (R13, D15) anche operazioni di cernita, selezione e riconfezionamento (R3, R4, R5, D14, D15) su rifiuti non pericolosi;

Vista la nota di Eco Eridania S.p.A. assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 79741 del 18.08.2014 con la quale l'Azienda ha inoltrato istanza di modifica dell'A.I.A.;

Visti gli esiti della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 16.10.2014 a seguito della quale sono state richieste integrazioni documentali;

Viste le note assunte a prot. della Città Metropolitana di Genova con n. 105773 del 10.11.2014, n. 112422 del 01.12.2014 e n. 119984 del 24.12.2014 con le quali Eco Eridania S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste consistenti nella seguente documentazione:

- cronoprogramma delle attività di avvio e convalida degli impianti
- diagramma e relazioni aggiornati dell'impianto di depurazione acque
- descrizione del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera asservito al trituratore
- procedura di gestione del laboratorio chimico interno
- protocollo per il prelievo e l'analisi dei campioni di rifiuti sterilizzati
- protocollo di avvio e convalida dell'impianto di sterilizzazione
- valutazione degli inquinanti aerodispersi in ambiente di lavoro
- relazione per l'individuazione dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee

Visti gli esiti della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 26.01.2015 che si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche richieste dall'Azienda e al termine della quale sono state richieste ulteriori integrazioni;

Vista la nota datata 03.02.2015 con la quale Eco Eridania S.p.A. ha trasmesso la versione del Manuale di gestione del laboratorio interno revisionato sulla base delle indicazioni emerse nel corso della conferenza di servizi;

Atteso che le modifiche oggetto della domanda consistiranno in:

- adeguamento della tecnologia di trattamento dei rifiuti sanitari con sostituzione delle macchine sterilizzatrici autorizzate con n. 2 nuove macchine sterilizzatrici di diversa concezione;
- annullamento dello scorporo delle autorizzazioni dei due civici su via Pian Masino e contestuale rinuncia all'autorizzazione ordinaria sul civico n.103 con ritorno alla versione originale dell'A.I.A. (P.D. n. 7363/2011) con trasferimento al civico n. 83 in regime A.I.A. di tutti gli 815 m<sup>3</sup> di volumetria di stoccaggio autorizzata per rifiuti pericolosi e non. E' richiesto il mantenimento delle modifiche delle tempistiche di stoccaggio di alcuni codici CER da 6 a 12 mesi;
- redistribuzione delle aree come da nuovo layout, senza alcuna variazione qualitativa e quantitativa degli stoccaggi autorizzati, secondo la seguente codifica:

Procedimento n. 721 Anno 2015

- Zona **A1**: 640 m<sup>3</sup> per rifiuti *pericolosi* solidi e liquidi. Parte dei 640 m<sup>3</sup> massimi istantanei potranno essere posizionati anche su zona **A7**
  - Zona **A2**: 175 m<sup>3</sup> per rifiuti *non pericolosi* solidi e liquidi. Parte dei 175 m<sup>3</sup> massimi istantanei potranno essere posizionati anche su zona **A7**
  - Zona **A7**: attività mista di movimentazione e stoccaggio in contenitori e automezzi, dotata di pavimentazione impermeabilizzata
  - Zona **A10**: area di ricovero di un mezzo eventualmente contaminato da radioattività
- individuazione di aree dedicate per lo stoccaggio specifico dei RAEE (in A1 e A2);
- eliminazione del trattamento dei RAEE e di tutte le altre operazioni di pretrattamento salvo:
- D9: attività di sterilizzazione sui rifiuti CER 18 01 03\* e CER 18 02 02\*;
  - D13: raggruppamento preliminare tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (medesimo codice CER con diverse caratteristiche di pericolo) finalizzato alla preparazione di carichi omogenei;
  - R12: attività finalizzate alla preparazione dei rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 ;
- eliminazione dell'area rifornimento gasolio automezzi (area F in precedente autorizzazione);
- snellimento delle operazioni di caratterizzazione dei rifiuti in uscita per avvio a smaltimento/recupero anche in linea con i nuovi indirizzi anticipati dalla Città Metropolitana di Genova;

Considerato che a seguito delle modifiche proposte il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti in stoccaggio rimarrà invariato e pari a 815 m<sup>3</sup>;

Vista la nota prot. n. 12633 del 15.05.2015 con la quale ARPAL ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato sulla base delle modifiche richieste dall'Azienda;

Atteso che il D.Lgs. n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11.04.2014, impone che i procedimenti non ancora giunti a conclusione e avviati in data posteriore al 7 gennaio 2013 siano rispondenti al decreto citato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività secondo quanto stabilito dal D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 l'A.I.A. deve prevedere l'obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente a copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell'attività e dato atto che il D. Lgs. 46/2014 preannuncia l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell'Ambiente ai fini di stabilire le modalità e i criteri per determinare l'importo di tali garanzie finanziarie da prestare;

Visto il D.M. 13 novembre 2014, n. 272, con il quale lo Stato ha definito le modalità per la redazione della relazione di riferimento, stabilendo, fra l'altro, i tempi per l'elaborazione della stessa limitatamente alle A.I.A. di competenza statale;

Atteso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 27 marzo 2015, sono state date le indicazioni applicative riferite alla "relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006 per le installazioni soggette ad AIA regionale;

Considerato che la Città Metropolitana di Genova, con nota prot. n. 37737 del 28.04.2015 ha avviato

Procedimento n. 721 Anno 2015

il procedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a codesta Società con P.D. n. 7363 del 20.12.2011;

Considerato che per la definizione delle tempistiche degli adempimenti di cui ai precedenti due capoversi la Città Metropolitana di Genova emanerà appositi provvedimenti salvo specifici interventi normativi sull'argomento;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, l'Azienda dovrà procedere all'effettuazione di controlli analitici per le acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni e per il suolo almeno una volta ogni 10 anni, a decorrere dalla data di rilascio rinnovo.

Ritenuto pertanto necessario allineare l'A.I.A. anche alle modifiche normative sopra citate;

Ritenuto altresì necessario provvedere ad un più complessivo riallineamento delle prescrizioni dell'A.I.A. vigente in tema di analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

- 1) di sostituire il Provvedimento Dirigenziale n. 826 del 19.02.2013 con il presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento a Eco Eridania S.p.A.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arenzano e alla Regione Liguria;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  


IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI  
DAL 17 GIU. 2015

  
Il Responsabile della Pubblicazione